

Decreto n. 2
del 08/01/2026

**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
DI DOCENTI DI PRIMA FASCIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA
D.P.R. 83/2024 - ANNO ACCADEMICO 2025/2026**

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esonera le amministrazioni pubbliche dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “*Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “*Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*”;



VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*, in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 1014;

VISTO l’art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall’articolo 1, comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”*;

VISTO l’articolo 37 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

VISTI i Decreti Legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”*, e *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;



VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"*, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante *"Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"*;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo"*;

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"*, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante *"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, *"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, *"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508"*, e ss.mm.ii., e i relativi decreti attuativi;

VISTO il Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, con il quale sono stati ridefiniti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie per tutti i settori AFAM;

VISTO il Decreto Direttoriale 6 marzo 2025, n. 205, con il quale sono stati esplicitati i profili nei nuovi settori di cui al Decreto Ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;

VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-bis, comma 3;



VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il Decreto Ministeriale 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

VISTO l'avviso M.U.R. n. 8522 del 7 luglio 2025, di aggiornamento annuale delle graduatorie nazionali a esaurimento GNE, GET e di quelle di cui all'art. 2-*bis*, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D.L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-*quater*, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento ai settori artistico-disciplinari (SAD) oggetto del presente bando, convertiti nei nuovi settori artistico-disciplinari di cui al Decreto Ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto AFAM ed in particolare il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 6 dicembre 2022;

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-*septies*;

VISTA la delibera del Consiglio accademico assunta in data 30 giugno 2025, con la quale è stata approvata la programmazione triennale per gli anni accademici 2025/26, 2026/27 e 2027/28;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 36 assunta in data 1 luglio 2025, con la quale è stato approvato il documento di programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico amministrativo;

VISTO il Regolamento per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato del Conservatorio di Salerno, emanato con Decreto Direttoriale n. 60 del 17/10/2025;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Salerno;

VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio di Salerno, approvato con Decreto Direttoriale M.U.R. n. 19 del 31/01/2011, e con Decreto Direttoriale M.U.R. n. 913 del 26/06/2024, nonché adottato con Decreto Direttoriale n. 156 dell'1/07/2024;

VISTO il budget assunzionale per l'anno accademico 2025/2026 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla nota M.U.R. n. 7325 del 10 giugno 2025;

CONSIDERATO che la procedura di mobilità relativa al medesimo posto, indetta con Decreto Direttoriale n. 70 del 17/11/2025, si è conclusa con esito negativo;

DECRETA



Articolo 1

Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posti a tempo pieno per il profilo di docente di prima fascia - CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

Codice SAD	SAD/profilo disciplinare	Declaratoria
AFAM021	ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO	Il settore, nei suoi ambiti di pratica e di ricerca, concerne l'acquisizione delle competenze tecniche, musicali, culturali ed interpretative finalizzate ad una piena conoscenza dei repertori dell'accompagnamento e della collaborazione pianistica, delle correlate prassi esecutive negli ambiti della musica vocale e strumentale dei diversi stili ed epoche, con particolare riferimento al teatro musicale. Prevede altresì l'approfondimento delle tecniche di lettura estemporanea e di trasposizione tonale, nonché la pratica e il trasferimento delle competenze proprie della figura del korrepetitor.

2. La sede di servizio è il Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci» di Salerno sito in via Giuseppe Paesano n. 62, 84125 Salerno.

3. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del D.P.C.M. autorizzatorio di cui all'art. 3, c. 2, del D.P.R. 83/2024.

Articolo 2

Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, c. 3-*bis*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte

Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci»

Sede legale: via Giuseppe Paesano n. 2, 84125 Salerno | tel. 089 241086

Codice Fiscale: 95003210655 | P.IVA 06168250659

pec: conservatoriosalerno@pec.it | peo: protocollo@consalerno.it | sito web: www.consalerno.it



salve le disposizioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;

c) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto nel presente bando; l'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità dei partecipanti utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alla normativa vigente;

d) godimento di diritti civili e politici;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, c. 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);

c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti specifici:

a) possesso dell'abilitazione artistica nazionale di cui all'art. 2 del D.P.R. 83/2024, relativa allo stesso settore artistico disciplinare di cui all'art. 1 del presente bando;

b) essere docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;

c) fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui al D.P.R. 83/2024, art. 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al c. 3 dell'art. 3, del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Il servizio didattico prestato presso Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato



entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al c. 3, lett. c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al c. 3, lett. c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, c. 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al c. 3, lett. c), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, c. 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:

- fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, c. 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;
- fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, c. 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente c. 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.

7. Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico;



- b) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - c) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - d) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - e) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
 - f) coloro che hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
8. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Articolo 3

Costituzione della graduatoria e dell'elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando viene predisposta la graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Il punteggio di cui al c. 1 è composto come di seguito riportato: a) titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 25 (venticinque); b) prove d'esame: massimo punti 75 (settantacinque).
3. Al termine della procedura è approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, il Conservatorio può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
4. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata.
5. Il Conservatorio può utilizzare l'elenco degli idonei anche per la stipula di contratti a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo definito, che dovessero rendersi disponibili entro il periodo di validità della graduatoria di cui all'art. 10, c. 5.



Articolo 4

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione deve essere presentata a partire dalle ore 14:00 di venerdì 9 gennaio 2026 ed entro le ore 16:00 di lunedì 9 febbraio 2026 tenuto conto che la data di pubblicazione sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>) è fissata al 9 gennaio 2026. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio (<https://www.consalerno.it>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi>).
2. La domanda corredata degli allegati deve essere presentata con le modalità telematiche previste dal c. 3 unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5.
3. La presentazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dal sito internet <https://pica.cineca.it/> previa registrazione. Non è ammessa altra modalità di presentazione delle domande. Eventuali candidature che dovessero pervenire con modalità diversa da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione e i candidati non saranno ammessi alla procedura selettiva. Il candidato potrà modificare, integrare, ritirare e/o produrre nuova domanda fino alla data di scadenza per l'invio della stessa; domande lasciate in "Bozza" e non presentate definitivamente sulla piattaforma PICA non saranno prese in considerazione. Il Conservatorio, per il tramite dei tecnici della piattaforma PICA, garantisce un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Il supporto tecnico PICA risponde dalle ore 09:00 alle ore 17:00 nei giorni feriali. Per informazioni di natura amministrativa è disponibile il seguente contatto: helpdesk@consalerno.it. In caso di malfunzionamento parziale o totale della piattaforma, che ne impedisca l'utilizzazione per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda sarà prorogato per un numero di giorni corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. In tali casi il Conservatorio pubblicherà, con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato sul sito web istituzionale <https://www.consalerno.it>.
4. Nella domanda devono essere riportati:
 - a) nome e cognome;
 - b) sesso;
 - c) data e luogo di nascita;
 - d) nazionalità;
 - e) codice fiscale;
 - f) residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - g) i recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC);



- h) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2;
 - i) il codice e il settore artistico disciplinare, con eventuale profilo, per il quale è presentata la domanda;
 - l) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, c. 1, lett. a) del presente bando;
 - m) di godere dei diritti civili e politici;
 - n) di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
 - o) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - p) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - q) di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
 - r) di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
 - s) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente del Conservatorio, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico (anche delle Istituzioni associate).
5. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata al Conservatorio di Salerno tramite PEC all'indirizzo concorsiebandi@pec.consalerano.it. Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
6. Ai sensi del capo secondo della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Amministrativo del Conservatorio di Salerno.

Articolo 5

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli artistici, culturali e professionali.
2. I titoli di servizio di cui al c. 1 del presente articolo devono essere posseduti entro il 31 ottobre 2025 (a.a. 2024/2025); i titoli artistici, culturali e professionali di cui al medesimo comma devono essere posseduti entro la data di scadenza per la presentazione della domanda.



3. I titoli di servizio sono valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato deve fornire gli estremi (protocollo e data) del bando e della graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun titolo dichiarato.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette da parte del Responsabile del procedimento a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. In caso di parità di punteggio, i titoli relativi alla preferenza nella graduatoria devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. I titoli di preferenza sono elencati nell'allegato A.
7. I titoli conseguiti presso istituzioni estere di istruzione superiore sono valutati esclusivamente qualora il relativo riconoscimento di equipollenza sia stato ottenuto entro la data di scadenza del bando.
8. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e deve essere attinente al profilo disciplinare messo a concorso. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Articolo 6

Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta l'esclusione dalla procedura la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quella telematica.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. L'esclusione è disposta con provvedimento motivato del Direttore del Conservatorio di Salerno a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7. L'esclusione è comunicata al candidato interessato ai recapiti elettronici indicati nella domanda e sul sito del Conservatorio di Salerno nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

Articolo 7

Commissione

1. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore del Conservatorio, è composta dal direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da



due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine.

2. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal Consiglio accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico. né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM). La commissione, nel rispetto del principio di pari opportunità, deve essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno una commissaria di genere femminile.

3. L'individuazione dei commissari esterni di cui al c. 3 avviene tramite sorteggio in seduta pubblica presso la sede del Conservatorio di Salerno previo avviso che verrà pubblicato sul sito del Conservatorio con indicazione di data, ora, luogo e modalità.

4. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, c. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. La Commissione, nominata con decreto del Direttore del Conservatorio di Salerno, viene pubblicata sul sito istituzionale del Conservatorio e sul portale dei concorsi AFAM.

6. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore del Conservatorio. In tale evenienza, si provvede alla sostituzione attingendo dalla medesima lista di cui al comma 3, in ordine di estrazione, scartando fino al primo rappresentante utile dello stesso genere del componente dimissionario risultato indisponibile.

7. La Commissione giudicatrice ha il compito di valutare i titoli artistici, culturali, professionali e di servizio oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.

8. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8, dopo lo svolgimento delle prove di cui all'art. 9.

9. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori presso la sede del Conservatorio di Salerno. La Commissione può avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. Il Direttore designa come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, c. 6, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.

10. La Commissione predetermina i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, che vengono pubblicati sul sito del Conservatorio almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

11. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori presso la sede del Conservatorio di Salerno.



Articolo 8

Valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali e di servizio, non superiore a punti venticinque, è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI STUDIO, ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 18 punti)

Titoli di studio	Fino ad un massimo di punti 6
1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della L. 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente; 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma; 3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), del D.P.R. 212/2005.	2 punti per ogni titolo
4) per ogni Master di primo o secondo livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, c. 1, lett. c) ed e), del D.P.R. 212/2005.	1 punto per ogni titolo

* Il diploma del previgente ordinamento verrà valutato solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.



Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Fino ad un massimo di punti 12
<ul style="list-style-type: none">- attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale);- idoneità in concorsi nazionali ed internazionali per Orchestre lirico-sinfoniche di Enti nazionali/internazionali, sia che si tratti di Fondazioni pubbliche sia private;- partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultano iscritti alla <i>World Federation of International Music Competitions</i>;- conseguimento di premi di rilevanza internazionale;- partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore;- attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale;- pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto del bando oppure oggetto di studio nelle Istituzioni AFAM;- partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN;- composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti;- incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale;- coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi;- esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	Presentazione massima di n. 20 (venti) titoli

4. La valutazione delle attività di produzione artistica, delle pubblicazioni e degli altri titoli culturali e professionali è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 7, sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza con i contenuti della declaratoria del settore artistico-disciplinare;
- rilevanza in ambito nazionale ed internazionale;
- complessità e varietà stilistica dei repertori eseguiti;
- ruolo esecutivo svolto;
- categoria di appartenenza dell'Ente;
- per le pubblicazioni e l'appartenenza a comitati editoriali:
 - a) presenza di un codice internazionale (es. ISBN, ISMN, ISSN) o dei depositi di legge;
 - b) classe di appartenenza ANVUR dei periodici;
 - c) presenza di un autorevole comitato scientifico di selezione o di processi di selezione *blind peer review* delle relazioni in convegni o delle pubblicazioni;
- per le produzioni audio, audiovisive e multimediali:

Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci»

Sede legale: via Giuseppe Paesano n. 2, 84125 Salerno | tel. 089 241086

Codice Fiscale: 95003210655 | P.IVA 06168250659

pec: conservatoriosalerno@pec.it | peo: protocollo@consalerno.it | sito web: www.consalerno.it



- a) presenza di un codice internazionale (es. ISWC, ISRC);
- b) rilevanza dell'etichetta discografica, dell'emittente radio-televisiva o della piattaforma di *streaming*;
- per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti:
- a) presenza di un codice internazionale (es. ISBN, ISMN, ISSN) o dei depositi di legge;
- b) rilevanza o campo di specializzazione della casa editrice;
- c) rilevanza nazionale ed internazionale dell'esecuzione.

TABELLA B - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 16 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al c. 3 dell'art. 3, del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	Fino a un massimo di 2 punti per ogni anno di servizio, con i criteri sottoindicati, sino ad un massimo di punti 16.
---	--

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente comma, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nelle Istituzioni AFAM o nelle Università.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente comma, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, in corsi accademici AFAM o universitari di livello non inferiore all'EQF6.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella B, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci»

Sede legale: via Giuseppe Paesano n. 2, 84125 Salerno | tel. 089 241086

Codice Fiscale: 95003210655 | P.IVA 06168250659

pec: conservatoriosalerno@pec.it | peo: protocollo@consalerno.it | sito web: www.consalerno.it



Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al c. 3, art. 3, del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nello stesso profilo disciplinare per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate.

Servizio prestato in giorni

Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00

Servizio prestato in ore

Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al c. 3, art. 3, del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD o profilo disciplinare differente da quello per il quale è bandita la procedura selettiva, e il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute.

Servizio prestato in giorni

Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00

Servizio prestato in ore

Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

In merito alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci»

Sede legale: via Giuseppe Paesano n. 2, 84125 Salerno | tel. 089 241086

Codice Fiscale: 95003210655 | P.IVA 06168250659

pec: conservatoriosalerno@pec.it | peo: protocollo@consalerno.it | sito web: www.consalerno.it



- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, c. 284, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- il servizio prestato nelle Istituzioni non statali, di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005, deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.

Articolo 9

Prove d'esame

1. Le prove di esame consistono in:

- a) una prova didattica a carattere teorico;
- b) una prova pratica.

2. La prova didattica a carattere teorico consiste in un colloquio orale della durata massima di venticinque minuti volto ad accertare le conoscenze e le competenze didattiche del candidato, con particolare riferimento alle tecniche e alle metodologie d'insegnamento nonché alle scelte contenutistiche e operative riferite alla declaratoria e allo specifico profilo disciplinare del SAD messo a concorso. Il punteggio massimo per tale prova è di 35 (trentacinque) punti.

3. La prova pratica è volta all'accertamento delle competenze del candidato in relazione allo specifico profilo disciplinare e alla declaratoria del SAD oggetto di concorso. Il punteggio massimo per tale prova è di 40 (quaranta) punti. Il candidato deve eseguire un programma secondo le indicazioni sotto riportate:

a) esecuzione al pianoforte, accennando con la voce le parti vocali, di un brano estratto a sorte seduta stante dal candidato tra quelli indicati di seguito:

- Wolfgang Amadeus Mozart, *Le nozze di Figaro*, secondo atto, No. 16, Finale, scene IX-XI (ed. Bärenreiter BA4565a, pp. 230-308);
- Giuseppe Verdi, *Falstaff*, atto secondo, parte seconda (ed. Ricordi, pp. 196-296);
- Giacomo Puccini, *La Bohème*, quadro secondo;

b) esecuzione al pianoforte, accennando con la voce le parti vocali nella lingua originale, del seguente brano:

- Wolfgang Amadeus Mozart, *Die Zauberflöte*, primo atto, No. 1: introduzione;

c) esecuzione al pianoforte della riduzione della partitura orchestrale del primo tempo del Concerto per violino e orchestra op. 35 di Pëtr Il'ič Čajkovskij. L'esecuzione dovrà essere effettuata con l'ausilio dello strumentista solista che è posto a carico del candidato partecipante;



- d) lettura estemporanea, accennando con la voce le parti vocali, di un brano tratto dal repertorio operistico, sinfonico, sacro, estratto a sorte seduta stante dal candidato da una lista predisposta dalla commissione;
- e) trasposizione estemporanea entro un tono della parte pianistica di un brano tratto dal repertorio cameristico per voce e pianoforte estratto a sorte seduta stante dal candidato da una lista predisposta dalla commissione.
4. Per ciascuna prova d'esame di cui al comma 1 del presente articolo, la Commissione predetermina i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento.
5. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 75 (settantacinque) punti.
6. Accedono alla valutazione dei titoli i candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a 50 su 75 nelle prove d'esame. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo.
7. Con successivo decreto del Direttore, viene pubblicato il diario delle prove d'esame, comprensivo di data, ora e luogo di svolgimento delle prove, in evidenza nel sito istituzionale con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporta l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
8. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, cc 6 e 7, del D.P.R. 487/1994 attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata al Direttore del Conservatorio di Salerno ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo concorsiebandi@pec.consalerano.it almeno cinque giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
9. Le prove di esame sono pubbliche.
10. Il candidato provvede, a proprie spese, allo strumentista solista necessario per lo svolgimento della prova di cui al comma 3, lettera b).

Articolo 10

Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. La Commissione giudicatrice redige l'elenco dei candidati risultati idonei in ordine decrescente di punteggio. Il punteggio complessivo, che non può essere inferiore a sessanta e superiore a cento, è determinato dalla somma dei punti dei titoli di servizio, artistici, culturali e professionali (massimo 25/100) e dei punti conseguiti nelle prove d'esame (massimo 75/100), di cui almeno cinquanta conseguiti nelle prove di cui all'art. 9.
2. Con provvedimento del Direttore del Conservatorio di Salerno viene approvato e pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio, sul Portale del reclutamento InPa e sul Portale dei Concorsi AFAM l'elenco provvisorio dei candidati risultati idonei in ordine decrescente di punteggio. Con



istanza motivata rivolta al Direttore possono essere presentati reclami per errori materiali entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo concorsiebandi@pec.consalerno.it.

3. Decorsi i suddetti termini, il Direttore del Conservatorio di Salerno predispone l'elenco dei candidati idonei nonché la graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari al numero dei posti messi a concorso. La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono pubblicati sul portale del reclutamento InPA (<https://www.inpa.gov.it/>), sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi>) e sul sito istituzionale del Conservatorio (www.consalerno.it).

4. Con proprio decreto, il Direttore provvede all'assunzione del vincitore entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.

5. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

Articolo 11

Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam, per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 del presente bando e con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore provvede all'assunzione del vincitore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3. I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato a seguito delle procedure concorsuali di cui al presente bando permangono nella sede del Conservatorio di Salerno per un periodo non inferiore a cinque anni.



Art. 12

Riserve di posti

1. Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria.
2. Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'art. 18, comma 2 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 presso alcuna delle due istituzioni.
3. Non sono previste riserve di posto per i soggetti di cui all'art. 1014 e art. 678, comma 9, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 13

Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di Legge a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, il Conservatorio di Musica di Salerno è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del Conservatorio.

Articolo 15

Pubblicazione del bando

1. Il bando è pubblicato sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>), sul sito istituzionale del Conservatorio di Salerno (<https://www.consalerno.it>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi>).

Il Direttore
Prof. Fulvio Artiano



Allegati: Allegato A (Titoli di preferenza e precedenza)

ALLEGATO A

Titoli di preferenza e precedenza

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, c. 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000.

2. Ai sensi dell'art. 5, c. 1, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;

b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;



- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 50, c. 1-*quater*, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, c. 11, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 50, c. 1-*quinqes*, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- k) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, c. 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98;
- l) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, c. 3, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;
- m) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'art. 6;
- n) minore età anagrafica.